

N. 159/17 SENT.  
N. 30/16 R.G.  
N. 516/17 CRON.  
N. 157/17 REP.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

EXCETTO:  
ALTRI ISTITUTI E  
LEGGI SPECIALI

La Corte d'Appello di Trieste, Sezione I Civile,  
composta dai Signori magistrati:

- 1) Dott. **VINCENZO COLARIETI** - Presidente-;
- 2) Dott. **MANILA SALVA'** - Consigliere;
- 3) Dott. **FRANCESCA MULLONI** - Consigliere;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile iscritta al n. 30/16 RG , promossa

DA

rappresentato e difeso dall' Avv. Dora  
Zappia del foro di Trieste, per mandato a margine  
dell'atto di appello, con domicilio eletto presso lo  
studio del medesimo in Trieste, Via Crispi n. 4,  
ammesso al patrocinio a spese dello Stato ex art 126  
DPR 115/2002, con provvedimento di questa Corte d'  
Appello di data 5 settembre 2016;

**APPELLANTE**

AVVOCAZIONE:  
MEDIANTE  
DELL'ART. 52  
COMMA 5, D. LGS.  
108/2002, IN CASO  
DI DIFFUSIONE  
DELLA PRESENTE  
SENTENZA /  
PROVVEDIMENTO  
SI DEVONO  
OMETTERE LE  
GENERALITA' E  
GLI ALTRI DATI  
IDENTIFICATIVI  
DELLE PARTI /  
DEI MINORI  
Trieste,  
**06 MAR 2017.**  
**IL FOR. TRIB.**

Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3adef0101050063eebcf107697b9134d



**CONTRO**

**MINISTERO DELL' INTERNO**, in persona del **MINISTRO** pro tempore e della **COMMISSIONE TERRITORIALE** per il riconoscimento della protezione internazionale di Gorizia, in persona del suo direttore pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, con domicilio eletto in Trieste, Piazza Dalmazia n. 3;

**APPELLATI**

**PG SEDE**

**INTERVENIENTE**

**Oggetto:** riconoscimento della protezione internazionale.

Appello avverso l'ordinanza del tribunale di Trieste in data 22-23 dicembre 2015.

Causa trattenuta in decisione all' udienza di precisazione delle conclusioni dell' 8 novembre 2016.

**CONCLUSIONI**

**Per l'appellante:**

**In via preliminare:**

*J*



Voglia codesta Corte ritenuta l'ammissibilità del presente gravame in ragione della probabilità di accoglimento dello stesso, sospendere l'esecuzione dell'ordinanza impugnata, anche al fine di consentire l'audizione dell'interessato a propria difesa ricorrendo i gravi motivi: infatti la conseguente irregolarità della presenza dello stesso sul territorio italiano ne comporta l'immediata espulsione ed il rimpatrio nel paese d'origine esponendolo al "concreto pericolo di essere perseguitato e di subire gravi pregiudizi alla propria persona e dallo stesso diritto alla vita.

**Nel merito****in via principale:**

voglia Codesta Corte, accogliere l'appello e la contestuale istanza cautelare, annullando il provvedimento gravato e, per gli effetti, riconoscere la protezione sussidiaria.

**In via subordinata:**

voglia Codesta Corte, accogliere l'appello e la contestuale istanza cautelare, annullando il provvedimento gravato e per gli effetti, riconoscere la protezione umanitaria al Sig. Magassa Madi.

**In via istruttoria**

1. Ordinanza dd 23.12.2015
2. certificato di frequenza scolastica
3. Certificato di formazione lavorativa

Con più ampia riserva istruttoria e di merito.  
Spese, diritti e onorari rifusi.



**Per gli appellati:**

Voglia l' Ecc.ma Corte d' Appello adita, contrariis rejectis, previo rigetto dell'istanza di sospensione o revoca del decreto emesso inaudita altera parte, rigettare l'appello per l'effetto, confermare l'ordinanza del tribunale di Trieste nel giudizio avente n. r.g. 283/2015 resa in data 22/12/2015. Spese, diritti e onorari integralmente rifusi.

**Per l' interveniente**

Chiede la conferma dell' ordinanza impugnata previo rigetto dell' istanza di sospensiva.



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ordinanza dd: 22-23 dicembre 2015 il tribunale di Trieste rigettava il ricorso proposto da \_\_\_\_\_, nato a Siramesse, Regione di Kayes ( MALI) il 31 dicembre 1983 ( alias 26.12.1985) tendente ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato e/o il diritto di asilo e/o la protezione sussidiaria e/o il permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Avverso tale ordinanza il richiedente ha proposto impugnazione lamentando che il Tribunale erroneamente aveva:

- rigettato la domanda di protezione sussidiaria pur essendo le sue dichiarazioni credibili e suffragate da numerosi fonti prodotte sulla situazione socio-politica del Paese di origine;
- omesso ogni dovere di collaborazione ai sensi dell'art. 8 Dlgs n. 25/2008;
- non aveva concesso almeno la protezione umanitaria pur in presenza di gravi motivi di carattere umanitario.

Concludeva con in atti.

Con separata domanda, chiedeva l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex art 126 DPR 115/2002 dopo il rigetto su tale domanda da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trieste con provvedimento di data 18.01.2016.

Questa Corte provvedeva all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex art. 126 DPR 115/2002 con provvedimento di data 5 settembre 2016.

Si costituivano il Ministero dell'Interno e la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Gorizia concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma dell'ordinanza impugnata.



Il PG, con nota depositata in data 6.04.2016, ha concluso per il rigetto dell'appello con conferma dell'ordinanza impugnata.

Osserva il collegio che l'impugnazione proposta debba essere accolta, nei limiti di cui in motivazione, con conseguente riforma dell'ordinanza impugnata.

Questa Corte ha provveduto all'acquisizione ex art 8 Dlgs n. 25/2008, sulla situazione generale del Paese con riferimento specifico ai luoghi di nascita e di residenza del richiedente lo status e/o la protezione sussidiaria tramite reperimento di informazioni dalla Commissione Asilo.

Ritiene il collegio che correttamente il tribunale non abbia concesso al richiedente lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria, non superando, le sue dichiarazioni, il vaglio di affidabilità e intrinseca coerenza in rapporto alla zona di provenienza del cittadino maliano.

Difettano i presupposti previsti per il riconoscimento dello status, quali la condizione sociopolitica normativa del Paese di provenienza e la sua correlazione con la specifica posizione del richiedente perseguitato per ragioni di etnia, credo religioso o politico, associazione o in ragione delle proprie tendenze o stili di vita (Cass. n. 26.822 del 20/12/2007).

Analogo discorso va fatto con riferimento alla protezione sussidiaria, quest'ultima oggetto specifico di gravame, in mancanza di un rischio qualificato o di un racconto che individualizzi il rischio sulla persona alla luce del dato obiettivo.

La Regione di Kayes in Mali, di provenienza del richiedente, appare abbastanza stabilizzata senza problemi di insicurezza così grave da giustificare la misura di protezione richiesta, non potendo ravvisarsi timore di pericolo derivante da una situazione di conflitto armato.

E' vero che gli attacchi terroristici siano in aumento nel Nord, si siano estesi anche verso il Centro e il Sud del Paese, ma è altrettanto vero che gli stessi siano diretti verso e forze di sicurezza, il MINUSMA, gli operatori umanitari.

M



Di conseguenza non è realistico affermare uno stato di totale insicurezza in tutto il Paese rappacificato dopo la guerra del 2012, conclusa nel 2013 .;

Per di più, nel caso di specie si è in presenza di vicende private e il richiedente non ha minimamente accennato ad eventuali sue domande di protezione allo Stato o agli organi statali.

In particolare, il richiedente ha riferito di essere il primo di tre figli, orfano di padre, sposato senza figli e costretto ad abbandonare il proprio paese dove svolgeva attività di piastrellista, causa di vicende legate alla propria famiglia.

Essendo di religione musulmana e avendo sposato una donna di fede cristiana, l'unione era stata osteggiata dalla sua famiglia di origine in quanto ritenuta impossibile delle diverse culture e credi religiosi ; decideva pertanto di fuggire a causa delle minacce di morte che alla propria famiglia .

Tali dichiarazioni non sono state supportate da alcuna prova si da essere ritenute veritiere.

Resta perplessità che abbia lasciato in patria proprio la moglie sposata contro la volontà della sua famiglia di origine.

Va accolta invece la censura relativa alla reiezione della domanda di protezione umanitaria atteso che tale misura ha carattere residuale ed atipico , da accertarsi caso per caso e come precisato dalla Suprema Corte ( Cass. n. 21903/2015) , la stessa è ravvisabile in tutte le ipotesi in cui si è in presenza di situazioni c.d. vulnerabili che possono avere l'eziologia più varia .

Può pertanto, concedersi al richiedente la protezione umanitaria di cui agli artt 5, ultimo comma e 6 TU e art. 32 dlgs n. 25/2008 attesa la sussistenza di " gravi motivi di carattere umanitario" atteso che lo stesso ha fatto ogni sforzo per l'inserimento e l'integrazione in Italia, avendo frequentato un corso di lingua italiana per lavoratori e un corso professionali di complessive ore 300 per " Tecniche di posa di rivestimenti pavimentazioni", come da documentazione dimessa ( docc. 2 e 3 fasc. del richiedente).

Da quanto esposto discende che deve essere riconosciuta la protezione



umanitaria.

Con separato decreto si provvederà sulla liquidazione del compenso al difensore .

P.Q.M

- in parziale accoglimento dell'appello proposto da  
nei confronti del Ministero dell' Interno e della  
Commissione Territoriale per il riconoscimento della  
protezione internazionale di Gorizia avverso l' ordinanza dd  
22-23 dicembre 2015 del Tribunale di Trieste, in parziale  
riforma di quest'ultima, concede all'appellante un permesso  
di soggiorno per motivi umanitari;
- dispone la trasmissione della presente sentenza , a cura  
della cancelleria, al Questore di Trieste per l'adozione dei  
provvedimenti di competenza anche con facoltà di subdelega  
all'autorità territorialmente competente;
- non luogo a provvedere sulle spese dle giudizio;
- rimette a separato decreto la liquidazione delle spese ex  
artt 82 e 83 DPR n. 115/2002 e succ. mod. Così deciso in  
Trieste il 14 febbraio 2017

Il Cons. estensore

Dott. Manila Salvà

*Manila Salvà*

Il Presidente

Dott. Vincenzo Colarieti

*Vincenzo Colarieti*

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Anna Maria Petrone

*Anna Maria Petrone*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI ..... 06 MAR. 2017 .....

Il Funzionario Giudiziario

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Anna Maria Petrone

*Anna Maria Petrone*

